UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Servizio Concorsi e Selezioni
Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena
Tel. 0577–232228 Fax 0577–232227 e-mail concorsi@unisi.it

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 1 ASSEGNO DI RICERCA – di durata annuale (12 mesi), eventualmente rinnovabile, dell'importo annuo di 21.100,60 euro lordo percipiente - Settore Scientifico Disciplinare MED/14 Nefrologia – Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere - Tema di ricerca "Correlazione tra caratteristiche metabolico-nutrizionali e comorbità frequenti nell'insufficienza renale cronica" - Progetto di ricerca "Insufficienza renale cronica" - Responsabili scientifici Prof. Ranuccio Nuti e Dott. Guido Garosi (dipendente Azienda Ospedaliera Universitaria Senese) - Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche e Biochimica

D.D.A. Rep. n. 623
Prot. n. 34964 - III/11
18 LUG. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la legge n. 241, del 7.8.1990 recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
- Visto il D.R. n. 1037 del 30.05.2007, pubblicato sul B.U. n. 69, con il quale è stato emanato il Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l'art. 22, recante disposizioni in materia di assegni di ricerca;
- Visto il D.M. del 9.3.2011 relativo alla determinazione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;
- Visto il D.R. n 1285 del 13.7.2011 con cui è stato emanato il "Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010" modificato con il D.R. n. 2025 del 17.11.2011;
- Vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche e Biochimica del 16.11.2011;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 03.04.2012;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.04.2012;
- Viste le note del 21.05.2012 e del 13.07.2012;

D I S P O N E

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

L'Università degli Studi di Siena bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 1 assegno di ricerca – lettera b) di durata annuale, eventualmente rinnovabile, dell'importo annuo di 21.100,60 euro lordo percipiente - Settore Scientifico Disciplinare **MED/14 Nefrologia** – Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere - Tema di ricerca **Correlazione tra caratteristiche metabolico-nutrizionali e comorbità frequenti nell'insufficienza renale cronica** - Progetto di ricerca Insufficienza renale cronica - Responsabili scientifici Prof. Ranuccio Nuti e Dott. Guido Garosi (dipendente Azienda Ospedaliera Universitaria Senese) - Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche e Biochimica.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nonché dalla laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente.

Il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati, e del titolo di dottorato di ricerca o equivalente costituisce titolo preferenziale.

I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/80;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate alla Direzione Amministrativa dell'Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto n.55 - 53100 Siena, e possono essere presentate direttamente o spedite per posta a mezzo raccomandata o inviata per via telematica (fax o posta elettronica), entro il termine perentorio del .....07 AGO. 2012..... – Servizio Concorsi e Selezioni.

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dal Servizio Concorsi e Selezioni dell'Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, e per quelle inviate tramite via telematica (fax: 0577 232227 o posta elettronica: concorsi@unisi.it), la data del terminale di questa Università che le riceve. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio Concorsi e Selezioni di questo Ateneo (tel. + 39 0577 232266 - 232303 - 232228). Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, da accertarsi prima dell'inizio dell'attività da parte dell'Autorità competente;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/80;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

Alla domanda il candidato deve allegare:

- pubblicazioni scientifiche e relativo elenco sottoscritto;
- curriculum vitae sottoscritto.

Titoli e pubblicazioni dovranno essere presentati preferibilmente in formato elettronico (es. CD-ROM) con copia del documento di identità.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.

Per le pubblicazioni scientifiche non presentate in originale o in copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva (allegato B2), ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che le stesse sono conformi agli originali. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviate per posta deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (allegato B1 e B2).

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia; è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, dal Consiglio del Dipartimento e nominata con disposizione del Direttore del Dipartimento stesso. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà inviato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. E' possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art.6 - GRADUATORIA

Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore controfirmato dal Responsabile del Procedimento, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulle pagine web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art.7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.

L'atto indica, in allegato, le principali attività di ricerca affidate e, per i titolari di assegni di area medico clinica, qualora previste e autorizzate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento, le attività assistenziali.

L'atto è predisposto dagli Uffici competenti e firmato dal Rettore.

Il titolare svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l'attività richiesta.

L'assegno di cui alla presente selezione ha durata annuale eventualmente rinnovabile.

In caso di rinuncia all'assegno di ricerca prima dello scadere di un anno dal conferimento, il titolare è tenuto a restituire al Dipartimento interessato l'importo corrispondente a due rate mensili di assegno.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a quattro anni.

Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'assegno è rinnovabile per un periodo non inferiore a un anno e nei limiti sopraindicati in presenza delle seguenti condizioni:

- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
- accertata disponibilità finanziaria necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;
- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art.8.

Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

Art.8 – DIRITTI E DOVERI

L'attività del titolare dell'assegno è svolta, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico designato, con atto formale del Direttore del Dipartimento presso cui opererà il titolare dell'assegno, senza vincoli di subordinazione.

I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari di area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento o altre Aziende sanitarie esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto, con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno e dai regolamenti aziendali che disciplinano la partecipazione dei titolari di assegni di ricerca alle attività assistenziali. La partecipazione dei titolari degli assegni di ricerca alle attività assistenziali è altresì subordinata all'apposita copertura assicurativa per le attività assistenziali. In mancanza non è possibile per titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

Alla conclusione dell'assegno di ricerca il titolare dovrà presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico e/o del Direttore del Dipartimento.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento, o coperti con altri fondi esterni.

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788 della legge 28/12/2006 n. 296 e successive modificazioni.

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento e agli Uffici competenti il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. Per i maggiori oneri si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento citato in premessa.

Il Consiglio del Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art.9 - IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

L'importo dell'assegno di cui al presente bando è pari a 21.100,60 euro lordo percipiente.

L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art.10 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico, che verifica se l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca stessa.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.

I requisiti di compatibilità devono essere posseduti al momento della decorrenza dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare agli Uffici competenti qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento indicato in premessa.

Art.11 - DECADENZA O RINUNCIA

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine comunicato, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento, salvo ragioni di salute, e non inizino immediatamente la propria attività. In tal caso, e solo in questo caso, verrà convocato il successivo degli idonei. E' prevista la possibilità per motivate ragioni che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Rettore, sentito il Responsabile scientifico e/o il Direttore del Dipartimento.

Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Costituisce causa di perdita della titolarità dell'assegno la valutazione negativa sull'attività svolta, adeguatamente articolata, effettuata dal Responsabile scientifico e approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta a professori e ricercatori.

Costituisce infine causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

I provvedimenti di decadenza sono predisposti dagli Uffici competenti e notificati dal Rettore.

Il titolare dell'assegno non può rinunciare ad esso prima di un anno dal conferimento, salvo quanto previsto dal precedente art. 7. Successivamente, la rinuncia può essere fatta con almeno due mesi di preavviso. Il pagamento dell'ultimo rateo dell'assegno sarà commisurato al tempo effettivo di attività svolta, salvo ulteriori recuperi di somme non dovute.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto n.55 – Siena, titolare del trattamento.

Art. 13 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La restituzione della documentazione e delle pubblicazioni presentate in allegato alla domanda di partecipazione sarà effettuata allo scadere dei termini previsti per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto.

A tal fine il Servizio Concorsi e selezioni comunicherà agli interessati le modalità e il termine entro cui provvedere al ritiro.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art. 14 – PUBBLICITA'

Il presente bando è pubblicato: sull'Albo online dell'Ateneo (http://www.unisi.it), sulle pagine web del Servizio Concorsi e Selezioni (http://www.unisi.it/ateneo/concorsi) sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.miur.it) e sul portale dell'Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess/).

Art. 15 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per le finalità previste dalla Legge 241/7.8.1990, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile del Servizio Concorsi e Selezioni di questa Università (concorsi@unisi.it).

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena 16 LUG. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ines Fabbro

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Maria Bruni